

Care colleghe e cari colleghi,

nelle prossime settimane avremo di fronte alcune importanti scadenze:

- **Welbee**, entro il 30 novembre va utilizzato l'eventuale credito residuo presente in piattaforma, tenendo conto che:

I versamenti al Fondo potranno essere effettuati fino a giovedì **30 novembre** alle ore 16:00, andando nella sezione "Versamenti" della piattaforma Welbee.

Per quanto concerne i rimborsi, si suggerisce di caricare le richieste e di effettuare gli acquisti entro **martedì 21 novembre**, per poter eventualmente avere il tempo d'integrare e di far gestire adeguatamente la richiesta, evitando così problematiche di carattere fiscale.

È altrettanto importante verificare anche la presenza di **richieste di rimborso in sospeso (da integrare/correggere)**: per verificare lo stato delle richieste già inserite bisogna andare alla voce di menù "altri servizi", cliccando su "rimborsi". **ATTENZIONE i rimborsi che non saranno in stato "accettato" alla conclusione del piano welfare verranno considerati nulli.**

- Dopo il 30 novembre:
 - ✓ un eventuale credito welfare (una tantum) residuo derivante dall'**Accordo di Rinnovo del CCNL del 16/11/2022**, andrà **automaticamente in previdenza complementare** per gli iscritti al Fondo Pensione. **Per chi non è iscritto al Fondo, il credito andrà perso.**
 - ✓ eventuali crediti residui derivanti da **conversione del PAV** (Premio Aziendale variabile), **verranno automaticamente inclusi nella busta paga di dicembre**, con tassazione ordinaria (variabile in base al reddito percepito, ma stimabile intorno al **40% del valore**).

Se il credito residuo in piattaforma è composto sia da credito da Una Tantum da rinnovo CCNL, sia da credito di conversione PAV, il primo credito che viene scalato dalle operazioni effettuate è quello da conversione PAV. Per verificare il dettaglio del proprio saldo menù "Conto e acquisti" > "Maggiori informazioni".

Inoltre, il prossimo 31 Dicembre, escluse le situazioni specifiche di assenza continuativa per malattia o maternità, è prevista la **scadenza degli istituti contrattuali** che vi elenchiamo di seguito:

- Ex Festività (codice da utilizzare 110)
- Permessi art. 39 (codice da utilizzare 103)
- Banca ore inserita nel 2022 (codice da utilizzare 106)
- Lavoro supplementare inserito nel 2022 (codice da utilizzare 215)

Sempre entro il prossimo 31/12/2023, sarà necessario compensare l'eventuale saldo negativo in essere per il recupero dei **permessi connessi alla malattia dei figli, effettuati nel 2022.**

Per la **compensazione** è possibile utilizzare le ore di lavoro supplementare a disposizione, i residui della banca ore, i permessi dell'ex art.39 del CCNL, le ex festività e l'eventuale credito di flessibilità.

Le ore non recuperate/compensate saranno trattenute dalla busta paga di gennaio 2024.

Infine, ricordiamo che entro **venerdì 16 dicembre** sarà necessario effettuare l'eventuale pagamento della **seconda rata dell'IMU 2022** (<https://www.cafcisl.it/schede-39-imu>).

Le vostre RSA di riferimento sono a vostra disposizione per qualsiasi esigenza e/o approfondimento.

Un caro saluto.



First CISL Gruppo Unipol